

CERTIFICATI ANAGRAFICI E AUTOCERTIFICAZIONE

I certificati anagrafici che possono essere richiesti sono:

- residenza
- stato di famiglia
- stato libero
- esistenza in vita
- cittadinanza

Adempimenti a carico dell'interessato:

- Bollo di Euro 14,62.+ Euro 0,52 per diritti di segreteria
- Solo Euro 0,26 per diritti di segreteria se in carta libera (nei casi di esenzione dal bollo previsti dalla legge)

E' necessario presentarsi presso gli uffici muniti di un documento di riconoscimento.

I certificati anagrafici hanno validità sei mesi. Qualora contengano dati non soggetti a variazione hanno una validità illimitata. I certificati anagrafici devono essere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o da chi gestisce un pubblico servizio (ma non da privati) anche oltre i termini di scadenza, sempre che l'interessato dichiari in fondo al documento che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. La firma non va autenticata e nemmeno apposta in presenza del dipendente addetto.

Ogni cittadino può presentare al posto dei certificati richiesti, anche non anagrafici, un'autocertificazione, cioè una dichiarazione che sostituisce il certificato in modo definitivo, attestante i seguenti dati, stati o fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- j) appartenenza a ordini professionali;
- k) titolo di studio, esami sostenuti;
- l) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- m) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- n) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- o) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

- p) stato di disoccupazione;
- q) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- r) qualità di studente;
- s) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- t) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- u) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- v) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- w) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- x) qualità di vivente a carico;
- y) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- z) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'autocertificazione è utilizzabile nei rapporti con una qualsiasi pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio e/o con privati che decidano di accettarla.

- AUTOCERTIFICAZIONE

[SCARICA IL MODULO DALLA SEZIONE MODULISTICA](#)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà consiste in una libera dichiarazione riguardante stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato e per i quali non è prevista la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nell'interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Con questa dichiarazione si può altresì attestare che la copia di una pubblicazione, di titoli di studio o altri documenti, sono conformi all'originale.

Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di Servizi Pubblici, la firma non deve essere autenticata ma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure presentata od inviata allegando la fotocopia di un documento di identità.

Rimane la richiesta di autentica della firma per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi ecc;) da parte di altre persone.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è estesa anche ai privati (ad esempio banche ed assicurazioni) che decidono di accettarla. Per i privati, infatti, accettare la dichiarazione non è un obbligo ma una facoltà. In questo caso è necessario autenticare la firma del dichiarante.

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' RESA ALLA P.A.

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' RESA AI PRIVATI

- DICHIARAZIONE SOST. ATTO DI NOTORIETA' PER LA RISCOSSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

[SCARICA I MODULI DALLA SEZIONE MODULISTICA](#)